

N. 225

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 giugno 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 132/10

Roma 10 GIU. 2010

Cer Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del Titolo VI del T.U. Bancario, d.lgs. n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010.

con i complementi
schifani

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori; di coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza; di revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

Relazione illustrativa

La legge comunitaria 2008, all'articolo 33, ha delegato il Governo a: i) recepire la direttiva comunitaria sul credito al consumo (di seguito "CCD"); ii) coordinare il Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza; iii) rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; iv) rivedere la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In attuazione della delega suddetta, sono state predisposte le rispettive discipline, per le quali è in corso la consultazione pubblica.

Si procede ora ad illustrare i contenuti delle normative di cui ai punti i), ii), iii) e iv).

- i) Lo schema di articolato in esame recepisce la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo.

ART. 1

Viene modificato il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario.

Articolo 121

L'articolo 121, che dà attuazione agli artt. 3, 19 e 22 della direttiva, riprende le definizioni più significative contenute nell'art. 3.

Articolo 122

L'articolo 122 definisce il campo di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori, dando così attuazione agli artt. 2, 18 e 22 della direttiva e all'art. 33, comma 1, lettera a), della legge delega.

Commi 1-4

Con riguardo alle scelte richieste sia dalla direttiva che dalla legge delega relative al campo di applicazione:

- ci si è avvalsi della facoltà, attribuita dalla direttiva di sottoporre ad un regime alleggerito, tra le altre fattispecie, alle dilazioni di pagamento di un debito preesistente in caso di inadempimento del consumatore (artt. 2.6 della direttiva e 122, comma 4, dello schema);
- quanto alla possibilità, contemplata dalla legge delega (art. 33, comma 1, lett. a), di estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di tutela previsti dalla direttiva ad altre fattispecie in cui sussistano analoghe esigenze di tutela del consumatore, lo schema include nella nozione di credito ai consumatori:
- i finanziamenti "di liquidità" garantiti da ipoteca, aventi una durata non superiore a cinque anni. Tale fattispecie non include i finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione, i quali hanno caratteristiche tecniche *sui generis* rispetto alle quali i presidi di tutela previsti dalla direttiva possono risultare non confacenti. Per contro, i prestiti di breve durata assistiti da ipoteca risultano analoghi – per finalità e forma tecnica (ad eccezione della garanzia) - al tradizionale credito al consumo. Del resto, già oggi i prestiti garantiti da ipoteca costituiscono credito al



consumo se di importo inferiore ai 31.000 euro e se non sono destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili;

il leasing, anch'esso già oggi rientrante nella nozione di credito al consumo. Date le caratteristiche di questa forma di finanziamento (e, in particolare, la circostanza che il finanziatore acquista direttamente il bene oggetto di locazione), a esso non si applicherebbe la disciplina sul recesso entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Comma 5

L'articolo 122, comma 5, prevede che i fornitori di beni e servizi possano fare credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo solo se questa è gratuita, così chiarendo l'attuale previsione di cui all'art. 121, comma 1, TUB.

La scelta di consentire a questi soggetti di concedere finanziamenti solo a titolo gratuito (attraverso contratti che non ricadrebbero nel campo di applicazione della disciplina in esame) viene riconfermata, in considerazione del fatto che l'attività di erogazione del credito al consumo richiederà, soprattutto a seguito dell'attuazione della direttiva, una significativa professionalità (si pensi, ad esempio, all'esigenza di svolgere la valutazione del merito creditizio), che potrebbe non sussistere presso imprese che erogano credito a titolo meramente accessorio. Inoltre, sarebbe pressoché impossibile svolgere controlli sul rispetto di una disciplina così specifica nei confronti di tutti i commercianti.

Articolo 123

L'articolo 123 dà attuazione all'art. 4 della direttiva. E' demandata alla regolamentazione secondaria (Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR) la normativa di dettaglio.

Articolo 124

L'articolo 124 consentirà di dare attuazione, attraverso una disciplina secondaria (Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR), agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva.

La legge delega (art. 33, comma 1, lett. f) richiede particolari accorgimenti di trasparenza nel caso in cui siano commercializzati congiuntamente più contratti (precisazione se la sottoscrizione congiunta costituisca condizione di validità dell'offerta - art. 124, comma 5). Considerato che la direttiva è di armonizzazione massima e che le disposizioni sulla documentazione precontrattuale contenute negli artt. 5 e 6 non lasciano alcuno spazio alle discrezionalità nazionali, per il credito al consumo questo criterio di delega potrà avere rilievo esclusivamente all'interno dell'obbligo di assistenza previsto dall'art. 5.6 della direttiva, il quale lascia ampi margini di discrezionalità nell'attuazione.

Articolo 124-bis

L'articolo 124-bis dà attuazione all'articolo 8 della direttiva. Considerato che gran parte dei finanziatori sono già soggetti all'obbligo di effettuare la valutazione del merito di credito del consumatore sulla base della normativa prudenziale e che, verosimilmente, tutti i finanziatori saranno soggetti a tale obbligo con il rafforzamento della normativa di cui al titolo V del TUB, alla disciplina operativa provvederà la regolamentazione secondaria, anche al fine di effettuare un raccordo tra la disciplina speciale del credito al consumo e quella prudenziale.



Articolo 125

L'articolo 125 dà attuazione all'art. 9 della direttiva. In ragione delle implicazioni che le banche dati contenenti informazioni nominative sul credito comportano per la riservatezza dei dati personali, è previsto che prima dell'emanazione della disciplina secondaria sia sentito il Garante per la *privacy*.

La norma impone un duplice obbligo ai finanziatori: di comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito; di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate, con il dovere di tempestiva rettifica in caso contrario.

Articolo 125-bis

L'articolo 125-bis dà attuazione agli artt. 10, 11, 12, 13.1.1 della direttiva.

Comma 1

Ai contratti di credito ai consumatori si applica l'art. 117 del TUB il quale prevede l'obbligo di forma scritta *ad substantiam*. La direttiva (art. 10.1), nel prevedere che il contratto sia redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, fa peraltro salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti: è dunque possibile mantenere il requisito della forma scritta.

In ogni caso, si rammenta che l'attuale disciplina nazionale contempla alcune deroghe all'obbligo di forma scritta:

- operazioni che rientrano nell'ambito di un contratto quadro concluso per iscritto e operazioni occasionali di importo inferiore a 5.000 euro (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, sez. III, par. 2);
- contratti conclusi in forma digitale, nei casi in cui la legge equipara tale forma a quella scritta (art. 20 del d.lgs. n. 82/2005).

Sono inoltre applicabili ai contratti di credito al consumo gli articoli 118 (modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali), 119 comma 4 (diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio) e 120 comma 2 (anatocismo) del TUB.

Comma 3

In ottemperanza al citato criterio di delega di cui all'art. 33, comma 1, lett. f), si richiede che, in caso di offerta congiunta di più contratti, questi siano sottoscritti separatamente in documenti distinti. Si vuole così evitare l'effetto sorpresa che può derivare al consumatore allorché – come avviene non infrequentemente nella prassi - un contratto di credito contenga clausole relative a un ulteriore e diverso contratto che il consumatore non è consapevole di sottoscrivere.

Comma 4

Si rimette alla disciplina secondaria (Banca d'Italia in conformità alle delibere CICR) il compito di definire il contenuto minimo del contratto e le comunicazioni al consumatore in corso di rapporto.

Commi 6-9

In attuazione dell'art. 23 della direttiva, sono previste sanzioni civilistiche per il caso di inottemperanza della disciplina sul contratto.



In particolare:

- si stabilisce che il consumatore non è tenuto a pagare oneri non previsti dal contratto o non inclusi nel TAEG (la nullità delle relative clausole non inficia il contratto);
- si prevede che, in caso di nullità o di mancanza delle clausole relative ai costi o alla durata del contratto, il TAEG non possa eccedere il rendimento minimo dei BOT e la durata è di trentasei mesi;
- per i casi di mancanza di indicazioni essenziali nel contratto è comminata la nullità del contratto stesso;
- nelle ipotesi di nullità del contratto, a tutela del consumatore, è chiarito che questi può essere tenuto a restituire solo le somme prelevate e ha comunque diritto a mantenere il beneficio della rateizzazione (diversamente, se dovesse restituire tutto subito, il consumatore potrebbe essere disincentivato a far valere la nullità).

Comma 10

Statuisce l'inversione a favore del consumatore dell'onere della prova concernente l'adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 124 (obblighi precontrattuali), 125-bis (contratti e comunicazioni) e 125-octies (sconfinamento).

Articolo 125-ter

L'articolo 125-ter dà attuazione all'articolo 14 della direttiva e disciplina il diritto di recesso dal contratto o di revoca della proposta entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento).

Con riguardo ai margini di discrezionalità previsti dalla direttiva, non si è ritenuto di escludere il diritto in questione per il caso dell'intervento del notaio nella stipula, in quanto dal punto di vista tecnico non è chiaro cosa debba esattamente fare il notaio per confermare "che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli artt. 5 e 10 della direttiva come richiesto dall'art. 14.6; tale fattispecie, peraltro, interesserebbe per lo più solo i crediti ipotecari non destinati all'acquisto dell'abitazione e con durata inferiore ai cinque anni.

La discrezionalità prevista dall'art. 14.7 (sospensione dell'efficacia del contratto durante i quattordici giorni) non riguarda invece il legislatore italiano, atteso che essa presuppone l'esistenza – al momento dell'entrata in vigore della direttiva – di una norma nazionale che preveda la sospensione in questione.

Articolo 125-quater

L'articolo 125-quater dà attuazione all'art. 13 della direttiva.

Comma 1

Il comma 1 tratta del recesso del consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato (art. 13.1.1 della direttiva).

La formulazione adottata in ordine al suo campo di applicazione (contratti a esecuzione continuata o periodica/a durata indeterminata dovrà essere coordinata con le scelte che verranno compiute con riguardo all'attuale art. 10, co. 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. "decreto Bersani I").

Quest'ultimo infatti contiene un'analogia previsione che si riferisce ai "contratti di durata" e non regola il preavviso. L'esatta definizione del campo di applicazione di tale articolo e, in



particolare, la portata della locuzione “contratti di durata” hanno dato adito a numerosi problemi interpretativi; in materia è intervenuta anche una nota esplicativa del Ministero dello sviluppo economico, che vi include sia i contratti a tempo indeterminato, sia quelli a prestazione continuata o periodica. Questi problemi potrebbero essere superati con una più chiara formulazione della disposizione contenuta nel decreto Bersani, da effettuarsi in occasione dei lavori di coordinamento e trasferimento nel TUB (previsti dalla legge delega).

Comma 2

Il comma 2 dà attuazione all’art. 13 par. 1.2 e par. 2 della direttiva.

Articolo 125-quinquies

La formulazione dell’articolo 125-quinquies – che dà attuazione all’art. 15.2 della direttiva – tiene conto di recenti pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto le disposizioni, comunitaria e nazionale, che disciplinano attualmente la responsabilità del finanziatore per inadempimento del fornitore di beni o servizi, nell’ambito dei cc.dd. contratti collegati.

In particolare, sulla base della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bergamo (ord. 4.10.2007), la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sent. 23.4.2009 in causa C-509/07) ha ritenuto che la norma italiana che attualmente disciplina la fattispecie (art. 42 del Codice del Consumo) - alla luce dello scopo perseguito dalla direttiva di innalzare le tutele per i consumatori rispetto a quelle già previste a livello dei singoli Stati membri - non possa condizionare il diritto del consumatore di ottenere la risoluzione del finanziamento a fronte dell’inadempimento del venditore, nonché la restituzione delle somme già versate, all’esistenza di un rapporto di esclusiva tra venditore e finanziatore.

Ciò posto, la soluzione seguita nell’articolato prevede che:

- il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore al contratto di fornitura di beni o servizi, laddove ricorrano i requisiti di cui all’art. 1455 del codice civile (non scarsa importanza) (**comma 1**). La condizione, posta dalla direttiva, che il consumatore debba “agire” preventivamente nei confronti del fornitore, è stata attuata postulando la previa costituzione in mora del fornitore stesso; non si è ritenuto di richiedere l’azione in sede giudiziaria in quanto la durata media del processo civile di fatto priverebbe il consumatore di questa tutela. La soluzione proposta, secondo quanto rappresentato dalla Commissione europea nel corso di un seminario sulla direttiva, è comunque in linea con la direttiva;
- il consumatore che abbia ottenuto la risoluzione del contratto di credito non sopporti alcun onere consequenziale e, pertanto, possa ottenere il rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato dal finanziatore. Lo stesso consumatore, poi, è esonerato dall’obbligo di rimborsare al finanziatore l’importo già versato al fornitore. Tale previsione mira ad evitare che il consumatore – per effetto della risoluzione del contratto di credito – si trovi costretto a restituire personalmente (e integralmente) al finanziatore somme che, nella normalità dei casi, il consumatore stesso non ha mai avuto nella propria disponibilità poiché sono state erogate direttamente dal finanziatore al venditore. Il finanziatore potrà agire in ripetizione direttamente nei confronti del fornitore inadempiente (**comma 2**);
- in caso di contratti di locazione finanziaria (leasing), il consumatore dopo aver effettuato la costituzione in mora del fornitore, possa chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto di fornitura – tenuto conto che esso non intercorre tra il consumatore e il fornitore ma tra quest’ultimo e il finanziatore (concedente) – comporta la risoluzione di diritto del contratto di leasing (**comma 3**).



Per quanto riguarda le altre disposizioni dell'art. 15 della direttiva:

- il par. 1 viene attuato attraverso una modifica dell'art. 67, comma 6, del Codice del Consumo (che attualmente disciplina la medesima fattispecie);
- il par. 3 riconosce la facoltà del legislatore nazionale di mantenere disposizioni che prevedano la responsabilità solidale (in luogo di quella sussidiaria) del finanziatore: tale previsione non interessa, pertanto, il legislatore italiano.

Articolo 125-sexies

L'articolo 125-sexies tratta del rimborso anticipato del credito, dando così attuazione all'art. 16 della direttiva.

Rispetto alle discrezionalità previste dal par. 4 di quest'ultimo articolo, lo schema proposto si muove nella medesima prospettiva lungo la quale si è mosso negli ultimi anni il legislatore italiano nelle materie affini dei contratti bancari (conto corrente, aperture di credito, mutui ipotecari), ossia quella di agevolare il più possibile l'estinzione anticipata; si è cercato, dunque di evitare che gli adempimenti burocratici connessi al pagamento di somme non elevate o l'applicazione di disposizioni complesse possano in futuro ostacolare nei fatti l'esercizio del diritto all'estinzione; per queste ragioni:

- ci si è avvalsi della possibilità di escludere l'indennizzo quando questo abbia un importo contenuto (la soglia di esenzione potrebbe variare tra 5.000 e 10.000 euro, somme che darebbero diritto a un indennizzo massimo pari, rispettivamente, a 50 e 100 euro);
- non ci si è avvalsi della facoltà di consentire al creditore di chiedere il risarcimento del maggior danno.

Articolo 125-septies

L'articolo dà attuazione all'art. 17 della direttiva e tratta dei diritti del consumatore in caso di cessione del credito o del contratto.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la versione italiana di tale norma contiene un'imprecisione laddove fa riferimento a un "diritto all'indennizzo": tale diritto, alla luce del testo inglese, va infatti inteso come diritto alla compensazione.

La regolamentazione delle modalità della comunicazione della cessione è rimessa alla disciplina secondaria (Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR), stante anche l'esigenza di un raccordo con la disciplina nazionale delle comunicazioni in forma impersonale nei casi di cessione in blocco (consentite dalla direttiva: cfr. i considerando 41 e 42).

Articolo 125-octies

L'articolo dà attuazione all'art. 18 della direttiva.

Articolo 125-novies

L'articolo dà attuazione all'art. 21 della direttiva. Esso potrà costituire oggetto di un ulteriore intervento alla luce degli orientamenti che verranno assunti in sede di riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.



Articolo 126

L'articolo dà attuazione agli artt. 9.3 e 13.2 della direttiva. Si prevede che, con decreto di natura regolamentare, il Ministro dell'economia possa individuare i casi di esonero, per disposizione comunitaria ovvero per motivi di ordine pubblico e/o pubblica sicurezza, dall'obbligo delle comunicazioni di cui all'art. 125 comma 2 (rifiuto della domanda di credito) e all'art. 125-ter comma 2, lett. b) (recesso da contratto già eseguito in tutto o in parte).

ART. 2

La norma apporta modifiche all'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, dando attuazione all'art. 15.1 della direttiva. Cfr. quanto detto *sub* art. 125-quinquies.

ART. 3

Sono abrogate le corrispondenti disposizioni del Codice del Consumo e del Testo unico relativo al sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Si prevede inoltre una clausola di *grandfathering* che accorda agli operatori un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Infine si segnala la previsione di un termine per l'emanazione, da parte della Banca d'Italia, delle disposizioni attuative del titolo.

- ii) Lo schema di articolato in oggetto è dedicato al riordino e al coordinamento della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.

ART. 4

Comma 1

Nella rubrica del Titolo VI del TUB viene inserito un ulteriore principio ispiratore della disciplina, costituito dalla correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti.

Comma 2

Vengono apportate modifiche al Capo I dello stesso Titolo VI.

Articolo 115

Viene proposta una riformulazione del comma 3 a meri fini di coordinamento tra il dlgs. n. 11/2010 (di recepimento della direttiva PSD) e il testo proposto di attuazione della direttiva sul credito ai consumatori (CCD).

Articolo 116

La modifica è volta a tener conto: i) della articolazione e diversità dei canali di



commercializzazione impiegati dagli intermediari, non più incentrati sullo sportello, come nel 1993; ii) della tendenza dell'ordinamento a fornire informazioni nella fase precontrattuale non solo attraverso forme di pubblicità, ma anche attraverso comunicazioni personalizzate (cfr. ad esempio, quanto previsto in attuazione delle direttive "commercializzazione a distanza", CCD e PSD). E' stata inoltre eliminata l'espressa menzione delle spese per le comunicazioni, considerato che queste – ai sensi del nuovo art. 119-bis – dovrebbero essere fornite gratuitamente nella maggioranza dei casi.

Articolo 117

Comma 6

La modifica è volta a rendere più efficace la disposizione sulla sostituzione automatica di clausole. La prassi applicativa ha infatti messo in evidenza che in alcuni casi questa disposizione, concepita a tutela del cliente, può rivelarsi svantaggiosa, in quanto i tassi dei BOT nell'ultimo anno (lett. a) o le altre condizioni pubblicizzate in corso di rapporto (lett. b) possono risultare peggiori rispetto a quelle praticate dalla banca (ma non pubblicizzate correttamente) al momento della conclusione del contratto. Sulla disposizione così come attualmente formulata sono stati altresì avanzati recentemente dubbi di legittimità costituzionale (cfr. ordinanza n. 338/2009 della Corte Costituzionale). La modifica proposta chiarisce che la sostituzione automatica comporta l'applicazione della condizione più vantaggiosa tra quella in vigore al momento della stipula del contratto e quella in vigore al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio reso.

Articolo 118

Comma 1

L'espressione "contratti di durata" – che in sede applicativa ha sollevato numerose incertezze interpretative viene sostituita con "contratti a tempo indeterminato", al fine di chiarire che le modifiche unilaterali sono consentite soltanto nei rapporti che si estendono nel tempo senza una scadenza predeterminata (es. conti correnti, aperture di credito a tempo indeterminato). Ciò implica che nei contratti a tempo determinato (es. mutui, aperture di credito a tempo determinato) non potranno essere inserite clausole che consentono di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

L'espressione "condizioni previste dal contratto" intende precisare meglio, in linea con i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 21 febbraio 2007 (cfr. infra, sub art. 120-bis), che le modifiche unilaterali ai sensi dell'art. 118 non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo, ma soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto.

Comma 2

Le modifiche sono volte a: i) razionalizzare i tempi della procedura (allo stato è poco coerente che il cliente venga informato 30 giorni prima e abbia facoltà di recedere nei successivi 60 giorni); ii) rendere possibili le modifiche unilaterali in caso di rapporti al portatore, per i quali la comunicazione (necessariamente personalizzata) prevista dall'attuale formulazione dell'art. 118 non è evidentemente praticabile (il CICR o la Banca d'Italia individuerebbero forme di comunicazione impersonali, come per esempio la pubblicazione sul sito internet o presso le filiali).

La norma così riformulata potrebbe essere applicata anche alla disciplina delle modifiche dei contratti quadro per i servizi di pagamento prevista dalla PSD: considerato infatti che gran parte dei servizi di pagamento sono commercializzati assieme al conto corrente, risulta poco razionale mantenere due regimi differenti per le modifiche dei contratti. L'applicazione di questa norma ai servizi di pagamento va tuttavia valutata alla luce dei chiarimenti che si è in



attesa di ricevere dalle sedi europee: va, in particolare, chiarito se la disciplina comunitaria (di armonizzazione massima) permette al cliente di rifiutare l'applicazione delle modifiche proposte dall'intermediario (in questo caso, al cliente continuerebbero ad applicarsi le condizioni vigenti prima della modifica proposta) oppure se – in linea con il disposto in commento – il cliente non può opporsi alle modifiche ma solo recedere dal contratto qualora non le intenda accettare.

Qualora fosse data quest'ultima interpretazione:

- a) l'articolo qui proposto andrebbe integrato per includere le disposizioni sulle variazioni dei tassi di interesse e di cambio previste dall'art. 126-sexies e per precisare che la necessaria presenza di un giustificato motivo (comma 1 di questo articolo) si applica – per i contratti quadro relativi ai servizi di pagamento – solo ai contratti con i consumatori in virtù della disciplina sulle clausole vessatorie (anch'essa di origine comunitaria);
- b) l'articolo 126-sexies andrebbe sostituito con un rinvio a questo articolo.

Articolo 119

Viene eliminato il requisito della completezza delle comunicazioni periodiche: ciò permetterà, in sede di disciplina secondaria, di evitare che l'eccesso di informazione su punti non essenziali pregiudichi l'obiettivo di fornire alla clientela comunicazioni semplici e chiare.

Articolo 119-bis

Si prevede la gratuità delle comunicazioni previste per legge, in coerenza con le linee evolutive dell'ordinamento sul punto (cfr. le disposizioni attuative della direttiva PSD e quelle contenute nel d.l. n. 7/2007). L'esigenza di estendere la gratuità a tutte le comunicazioni discende anche dalla circostanza che le comunicazioni relative ad alcuni servizi di pagamento (es. bancomat) sono effettuate unitamente a quelle sul conto corrente, per cui stabilire la gratuità solo delle prime (e non anche delle seconde) vorrebbe dire, di fatto, rendere inefficace il diritto alle comunicazioni gratuite sancito dalla PSD.

Stante l'allineamento sostanziale, attraverso questo articolo, con le norme introdotte in sede di recepimento della direttiva PSD, andrebbe valutato se non sostituire l'art. 126-ter con un rinvio a questo articolo.

Articolo 120

La riformulazione si è resa indispensabile per recepire le novità in materia di calcolo della data valuta e della data di disponibilità economica per bonifici, assegni circolari ed assegni bancari introdotte dall'art. 2 del d.l. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009), nonché coordinare la disciplina in esame con quella definita dalla PSD (che verrebbero pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del TUB), richiamata all'ultimo comma.

Considerata l'eventualità che, in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni, i tempi previsti dai commi 1 e 1-bis possano essere ridotti, a beneficio della clientela, viene previsto un potere regolamentare della Banca d'Italia in questo senso.

Articolo 120-bis



L'articolo riprende l'art. 10, co. 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. "Bersani I", già citato sub art. 125-quater) riformulandolo per chiarirne il campo di applicazione ai contratti a tempo indeterminato.

Come noto, la portata della locuzione "contratti di durata" ora contenuta nella norma del decreto Bersani hanno dato adito a numerosi problemi interpretativi; in materia è intervenuta anche una nota esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 21 febbraio 2007, che vi include sia i contratti a tempo indeterminato, sia quelli a prestazione continuata o periodica.

Il nuovo articolo parlerebbe, più chiaramente, di "contratto a tempo indeterminato" in modo da includere, come già visto a proposito dell'art. 118, i rapporti che si estendono nel tempo senza una scadenza predeterminata (es. conti correnti, aperture di credito a tempo indeterminato). Per gli altri contratti, in cui è presente una scadenza prefissata (es. aperture di credito a tempo determinato), il recesso rimarrebbe possibile ai sensi delle norme civilistiche (art. 1373), secondo cui nei contratti a esecuzione continuata o periodica può essere attribuita a una delle parti la facoltà di recedere in corso di rapporto, eventualmente a fronte di un corrispettivo.

Il riferimento ai "contratti a tempo indeterminato", inoltre, consente di allineare la disciplina generale del recesso nel TUB con quella prevista per i contratti di credito al consumo in attuazione della CCD (cfr. sub art. 125-quater) e di evitare, in questo modo, le conseguenti incoerenze (ad es., diverso regime del recesso a seconda che il contratto di apertura di credito a tempo determinato superi o meno la soglia di importo prevista per l'applicazione delle regole sul credito al consumo).

Nei contratti a tempo indeterminato non rientrano quelli di mutuo, ai quali si applica la specifica disciplina dell'estinzione anticipata (artt. 40 e 120-ter).

L'ultimo periodo consente al CICR, in linea con le richiamate precisazioni del MISE, di escludere dal generale divieto di applicare spese i rimborsi dovuti dal cliente in relazione a servizi aggiuntivi da lui richiesti in occasione del recesso.

Articolo 120-ter

La disposizione riproduce nel TUB l'art. 7 del d.l. n. 7/2007, convertito nella l. n. 40/2007 (c.d. "Bersani 2"), che ha introdotto la possibilità di estinzione anticipata o parziale senza oneri né penalità dei mutui immobiliari stipulati a partire dal febbraio 2007, rimettendo ad un accordo tra l'ABI e le associazioni dei consumatori la determinazione della misura massima della penale dovuta per l'estinzione dei mutui stipulati anteriormente a tale data. Rispetto al testo vigente del "Bersani 2", sono state apportate solo modifiche formali volte a snellire e a rendere più chiara la formulazione della norma.

Articolo 120-quater

La disposizione è volta a recepire nel TUB la disciplina della "portabilità" dei contratti di finanziamento introdotta dall'art. 8, commi 1-4, del d.l. "Bersani 2" (n. 7/2007), integrandola con le previsioni dell'art. 2, comma 5-quater, del d.l. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009), che disciplinano la responsabilità del finanziatore originario nei confronti del cliente per il caso di ritardi nel perfezionamento della procedura di surrogazione. Nell'occasione, vengono apportate alcune modifiche testuali volte a chiarire e semplificare la formulazione delle disposizioni: viene, tra l'altro, chiarito che – in base all'art. 1202 del codice civile, cui la disciplina sulla portabilità fa direttamente rinvio – mentre il finanziamento originario può avere natura anche diversa dal mutuo, quello nuovo è un mutuo.



Non vengono, invece, riprodotte nel TUB le norme fiscali e di finanza pubblica relative alla “portabilità” dei mutui, che potranno rimanere nel testo del decreto-legge con la sola correzione dei riferimenti alle norme trasferite.

La lettera b) del comma 9 chiarisce che la disciplina della “portabilità” non si applica al leasing. In questo senso depongono sia dati testuali relativi all’attuale formulazione della norma (che, ai commi 3 e 3-bis, fa riferimento a un contratto di “mutuo” in essere), sia l’obiettivo difficoltà di configurare sul piano giuridico un’operazione di “portabilità” di contratti di leasing. In questi casi, infatti, la surrogazione di un nuovo creditore nei diritti del creditore preesistente comporterebbe il passaggio non già di una garanzia, ma dello stesso diritto di proprietà sul bene oggetto del leasing.

Comma 3

Viene modificato il Capo III del Titolo VI.

Articolo 127

Comma 01

La disposizione specifica i criteri di esercizio dei poteri delle autorità creditizie, previsti dal Titolo VI del TUB.

Comma 2

La riformulazione mira a chiarire la portata e il funzionamento della “nullità di protezione”, ripresa dall’art. 36, co. 3, del Codice del Consumo.

Articolo 128

Comma 1

Viene inserita – a fini di coordinamento con quanto già previsto dall’art. 114-quater - l’espressa menzione degli istituti di moneta elettronica. Si segnala peraltro che questo comma potrà dover essere rivisto in relazione alle scelte effettuate con la riforma degli intermediari disciplinati dal Titolo V e dall’art. 155 TUB.

Comma 2

Viene abrogato, tenuto conto che anche gli intermediari iscritti nel solo elenco di cui all’art. 106 sono ora sottoposti ai controlli della Banca d’Italia; il suo contenuto precettivo viene ripreso nel comma 1.

Comma 3

Viene riformulato per aggiornare i riferimenti normativi e la denominazione del Ministro competente per i controlli. Il riferimento ai soggetti indicati nell’art. 121, comma 2, lett. c) (fornitori di beni e servizi) viene eliminato poiché, in base al nuovo art. 122, co. 7, questi soggetti possono far credito solo nella forma della dilazione gratuita del prezzo, che è esclusa dall’applicazione della disciplina sul credito al consumo.

Comma 5

Viene abrogato, in relazione al contenuto del nuovo articolo 128-ter.

Articolo 128-bis

Comma 3



Viene effettuato un intervento di mero coordinamento per tener conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale .

Articolo 128-ter

Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia un potere inibitorio, al fine di vietare agli intermediari la continuazione di attività svolte in modo non conformi alle disposizioni (concernenti sia i rapporti con i clienti, sia l'impiego di determinate forme di commercializzazione, quale ad esempio la rete di mediatori) e di ordinare agli stessi comportamenti conseguenti. Tali interventi potrebbero anche essere utilizzati in funzione preventiva, per far fronte a irregolarità per le quali la Banca d'Italia ritiene che non sussistano i presupposti per attivare i procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 144; le inosservanze delle misure inibitorie sono sanzionate in forma aggravata ai sensi del comma 4 del medesimo art. 144.

Comma 4

Viene modificato l'art. 144 del Testo unico bancario, nella direzione di razionalizzare il sistema sanzionatorio, distinguendo, con riferimento alle sanzioni di trasparenza, le violazioni relative a norme concernenti l'informazione precontrattuale (comma 3) da quelle relative ai contratti e all'informativa periodica (comma 3-bis). La stessa bipartizione viene proposta con riferimento alle sanzioni introdotte dal d.lgs. n. 11/2010 in tema di servizi di pagamento. La presenza di formulazioni generali quali quelle del comma 3-bis, lett. b) rende inoltre superfluo il richiamo all'art. 126-ter (in tema di spese applicabili). Per tutte le violazioni, inoltre, viene introdotto il requisito della gravità, che consente di modulare gli interventi sanzionatori in una logica di coordinamento con i poteri inibitori introdotti in capo alla Banca d'Italia.

Il testo dovrà essere allineato con le corrispondenti innovazioni da introdurre per la nuova disciplina degli intermediari finanziari e degli agenti e mediatori.

Nel comma 4 sono state introdotte ulteriori violazioni, consistenti nella mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis ovvero di mancata cooperazione da parte degli intermediari allo svolgimento delle relative procedure, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter.

Gli importi delle sanzioni sono stati quintuplicati, secondo quanto previsto dalla legge 262/2005.

ART. 5

Viene introdotto, dopo l'art. 40 TUB, l'articolo 40-bis. La disposizione riproduce nel TUB, con alcuni adattamenti volti a snellirne la formulazione, l'art. 13, commi 8-sexies e seguenti, del d.l. n. 7/2007, convertito nella l. n. 40/2007 (c.d. "Bersani 2"). Viene in questo modo riportata all'interno del Testo unico la disciplina che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell'obbligazione, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo e stabilisce una procedura ad hoc per la cancellazione delle stesse ipoteche.



ART. 6

Viene novellato l'art. 161 TUB, relativo al regime transitorio (**comma 1**) e vengono abrogate le disposizioni del d.l. n. 185/2008 (convertito in l. n. 2/2009) concernenti la commissione di massimo scoperto (**comma 2**).

- iii) Lo schema di articolato in oggetto si occupa della revisione della normativa dei soggetti che operano nel settore finanziario.

ART. 7

La norma apporta integrazioni e modifiche al Titolo V del Testo unico bancario.

Articolo 106

Comma 1

Viene ridefinita la riserva di attività, in modo tale da ricomprensivi soltanto gli intermediari autorizzati che esercitano la concessione del credito (in tutte le sue forme) nei confronti del pubblico, nonché la negoziazione e gestione in valuta.

La norma prevede che i soggetti riservatari debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Da ciò si evince la sostituzione del precedente sistema, caratterizzato da un doppio elenco (uno generale e uno speciale), con un albo unico.

Con riferimento alle altre attività non più oggetto di riserva, si fa presente che la scelta di espungere la prestazione dei servizi di pagamento è in linea con la riserva di tale attività agli istituti di pagamento, attualmente riconosciuta in forza del recepimento della direttiva PSD.

L'esclusione, poi, dell'attività di assunzione di partecipazioni (sia essa svolta nei confronti del pubblico oppure no) si giustifica alla luce delle finalità sottese alla disciplina dell'intermediazione finanziaria.

In merito all'attività di intermediazione in cambi, si fa presente che essa a rigore dovrebbe essere riconducibile alla prestazione di un servizio di pagamento ovvero ad un servizio di investimento in valuta, a seconda delle modalità di esercizio.

In particolare, quando lo scambio di valuta contro altra valuta è volto a facilitare un trasferimento di disponibilità tra due soggetti, la fattispecie appare configurare un servizio di pagamento, al quale è applicabile la normativa PSD e che quindi è riservato agli istituti di pagamento (oltre che agli IMEL e alle banche) nonché è soggetto al relativo regime di vigilanza.

Quando, per contro, lo scambio di valute non comporta un effettivo trasferimento di ricchezza ma ha finalità speculative, poiché consente al cliente di lucrare il differenziale tra i tassi di cambio, si configurerebbe un servizio di investimento in valuta: questa attività rientra attualmente nell'ambito del Testo unico sull'intermediazione finanziaria solo se prestata attraverso la conclusione di contratti derivati (poiché essi rientrano nella nozione di strumento finanziario). Qualora, invece, il servizio consista unicamente nella negoziazione o nella gestione patrimoniale in valuta, il Testo unico sull'intermediazione finanziaria non trova allo stato applicazione, in quanto la valuta di per sé non costituisce strumento finanziario.

Comma 2

La norma chiarisce, in un contesto sistematico, che oltre alle attività oggetto di riserva, gli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 106 possono altresì prestare servizi di pagamento,



come pure servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni, ai sensi rispettivamente dell'art. 114-novies comma 4 TUB (che richiede altresì l'iscrizione nel relativo albo ad hoc) e dell'art. 18 comma 3 TUF.

Comma 3

La specificazione del contenuto delle attività riservate e dei casi di pubblicità dell'esercizio è demandata alle fonti secondarie (decreto del Ministro dell'economia sentita la Banca d'Italia).

Articolo 107

La norma, di carattere innovativo, introduce per gli intermediari un vero e proprio regime autorizzatorio, che postula la ricorrenza di puntuali requisiti organizzativi, patrimoniali, operativi e morali, oggetto di valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia).

Articolo 108

Vengono attribuiti alla Banca d'Italia poteri regolamentari di carattere non solo generale ma anche speciale, poteri ispettivi e altri strumenti di controllo di vario contenuto. Innovativa, ad esempio, è la previsione per cui la Banca d'Italia può convocare (o ordinare la convocazione) gli organi sociali degli intermediari per esaminarne la situazione e proporre l'assunzione di determinati provvedimenti.

Si è ritenuto di richiamare i criteri di proporzionalità, che regolano anche le modalità con le quali si applica alle banche la regolamentazione secondaria, dal momento che nel nuovo regime non esistono più categorie di intermediari.

La disposizione mira al potenziamento dei controlli e della vigilanza sui soggetti iscritti all'albo. Per tale ragione essa delinea un regime di vigilanza improntato al regime proprio dei soggetti ex art. 107 TUB, e di carattere unitario, nell'ottica di realizzare un'equivalenza dei controlli sugli intermediari finanziari rispetto a quelli sulle banche.

Articolo 109

La norma introduce, per i gruppi finanziari (fornendone al comma 2 la relativa definizione), un sistema di vigilanza su base consolidata, ascrivendo incisivi poteri alla Banca d'Italia, tra cui quello di impartire disposizioni nei confronti non solo della capogruppo ma anche di uno o più componenti il gruppo stesso.

Inoltre è significativamente previsto che l'art. 108 si applichi anche a livello consolidato.

Articolo 110

La norma opera un rinvio ad altre disposizioni del TUB in tema di partecipazione al capitale delle banche, requisiti di onorabilità dei partecipanti, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, vigilanza informativa e comunicazioni del collegio sindacale, gruppi bancari, gestione delle crisi.

Articolo 111

Commi 1-2



Delinea un regime di vigilanza alleggerito per i soggetti operanti nell'ambito del c.d. "microcredito" (analogamente a quanto avviene per gli agenti e i mediatori creditizi). L'obiettivo perseguito è quello di favorire lo sviluppo di tali soggetti che presentano un indubbio rilievo sociale e che posseggono tendenzialmente una scarsa rilevanza sistemica.

Gli operatori del settore microcredito non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e alla relativa vigilanza, bensì in un elenco apposito (la cui iscrizione è comunque subordinata a determinati requisiti organizzativi, di oggetto sociale e qualitativi). Tale elenco è gestito dall'organismo di cui al nuovo art. 113, ossia un apposito organismo di autoregolamentazione.

Tali soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche e a società di persone, finalizzati allo start-up di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, purché siano di importo non superiore a 25.000 euro, non siano garantiti da ipoteca e siano accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio all'iniziativa professionale o microimprenditoriale.

Comma 3

E' previsto che gli stessi operatori possano erogare finanziamenti, purché tale attività non assuma carattere prevalente, anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo contenuto nei limiti espressamente previsti, non siano assistiti da garanzie reali e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare.

Comma 4

Si prevede che, in deroga all'art. 106, comma 1, le associazioni senza scopo di lucro possano concedere ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, non siano garantiti da ipoteca e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Con questa norma viene espressamente riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di credito svolte dagli enti no-profit, rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro.

Comma 5

Attribuisce alla normazione secondaria (decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia) il compito di determinare i requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali, nonché di modificare il limite di importo finanziabile.

Articolo 112

Al comma 1, viene eliminato l'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'organismo per il microcredito proposto per i confidi che non superino le soglie previste per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi del novellato articolo 106.

L'intervento normativo in oggetto mantiene sostanzialmente invariata la disciplina sostanziale delineata dalla legge quadro sui confidi (art. 13 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Ai confidi è imposto l'obbligo di esclusività dell'oggetto sociale (l'attività di garanzia collettiva dei fidi). A tal fine devono iscriversi in un elenco tenuto da un organismo *ad hoc*. Sono demandati alla regolamentazione secondaria (MEF e Banca d'Italia) da un lato i criteri oggettivi, relativi al volume di attività, sulla base dei quali sono individuabili i confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'art. 106 TUB (ex 107); dall'altro i requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi, secondo le indicazioni della Direttiva 2006/48/CE.



La precisazione per cui ai confidi non iscritti all'albo di cui all'art. 106 non si applicano le altre disposizioni del Titolo V (ad eccezione di quella sull'organismo) mira ad evitare una duplicazione di adempimenti a carico dei confidi stessi. Pertanto, a seconda del regime applicabile, essi dovranno registrarsi in un solo elenco.

I confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'art. 106 ferma restando la preminenza dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, dispongono di una sfera operativa più ampia rispetto ai confidi non iscritti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di rilasciare garanzie idonee ai fini dell'attenuazione del rischio di credito secondo i criteri di Basilea 2.

Nell'impianto della riforma si prevedono ulteriori specificazioni del regime di vigilanza da riservare ai confidi non soggetti ad iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106; in particolare, la sottoposizione ad un regime alleggerito sul modello degli agenti e mediatori creditizi.

Comma 7

La norma contempla nello specifico i soggetti non bancari già operanti alla data di entrata in vigore della presente normativa, i quali, senza fini di lucro, raccolgono in ambito locale risparmio di modesta entità ed erogano piccoli prestiti (es. Casse Peota). Ne è prevista l'iscrizione in una sezione separata dell'elenco di cui all'art. 111, oltre alla possibilità di continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, purché nel rispetto delle determinazioni del CICR.

Comma 8

Le agenzie di prestito su pegno, di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 745/1938, sono assoggettate al regime di cui al nuovo art. 106, conferendo però alla Banca d'Italia il potere di dettare norme di deroga relativamente ad alcune disposizioni del Titolo V.

Articolo 112-bis

La disposizione è in attuazione dell'art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009, lettera inserita sistematicamente all'interno del medesimo articolo e volta a fornire una disciplina dei confidi omogenea e coordinata con quella degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, al fine di garantire una tutela adeguata dei consumatori - clienti. Pertanto, anche per i confidi, viene istituito un organismo associativo (avente personalità giuridica) per la gestione del relativo elenco.

Articolo 113

La norma prevede l'istituzione di un organismo associativo (avente personalità giuridica) per la gestione dell'elenco di cui al nuovo art. 111 e delle relative sezioni separate. I membri dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia (**comma 1**).

Commi 2-5

All'organismo compete la vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina ad essi applicabile. Il potere di disporre la cancellazione dall'elenco al venir meno dei requisiti ovvero in caso di gravi violazioni della disciplina stessa è attribuita Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta. L'Organismo ha il potere, oltre che di chiedere informazioni, di impartire disposizioni agli iscritti circa il loro ambito di operatività.

Commi 6-7



La vigilanza sull'organismo è svolta dalla Banca d'Italia, con obblighi informativi anche nei confronti del MEF circa eventuali carenze riscontrate nell'attività ovvero in caso di grave inerzia o di malfunzionamento dell'organismo stesso. In queste ultime due ipotesi, peraltro, la Banca d'Italia può proporre lo scioglimento.

Articoli 113-bis e 113-ter

Nell'impianto della riforma, queste norme individuano i poteri sanzionatori della Banca d'Italia, che rispettivamente può disporre, in caso di gravi violazioni normative o irregolarità gestionali, una forma di commissariamento dell'intermediario (con sospensione degli organi di amministrazione e di controllo del medesimo), ovvero nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che costituisce la causa di scioglimento dell'intermediario.

Articolo 114

Comma 1

La regolamentazione dell'esercizio, sul territorio italiano, delle attività di cui al nuovo art. 106 da parte di operatori aventi sede legale all'estero è affidata al MEF.

Comma 2

La norma esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto legislativo i soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia sentita la Banca d'Italia, già sottoposti a forme di vigilanza (e alle relative discipline) sull'attività finanziaria esercitata.

ART. 8

La disposizione apporta ulteriori modifiche al TUB. Tra le altre, si segnala l'abrogazione dell'art. 155.

ART. 9

Questa norma interviene a modificare disposizioni appartenenti ad altri settori dell'ordinamento.

Commi 1-3

Questo gruppo di norme riguarda le operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130/1999. In particolare, si prevede l'iscrizione all'albo di cui al nuovo art. 106 per la prestazione dei servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (art. 2, comma 3, lett. c).

Commi 4-6

Si tratta di norme concernenti le garanzie che assistono gli adempimenti fiscali in questione.

Comma 7

La disposizione, nel novellare l'art. 199 TUF, modifica il regime di vigilanza sulle società fiduciarie cc.dd. di gestione statica. E' previsto che questi soggetti, se controllati da una banca o da un intermediario finanziario o costituiti in forma di spa (con capitale superiore al doppio di quello prescritto per la costituzione di una spa) siano iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al nuovo art. 106 TUB e assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia (applicabilità degli artt. 108-110), non invece al suo potere di autorizzazione (art. 107).



L'obiettivo avuto di mira dalla riforma è quello di evitare, attraverso il ricorso alle fiduciarie, fenomeni di elusione dei controlli.

ART. 10

La norma contiene le disposizioni transitorie.

Commi 1-3 e 6

Gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nella sezione di cui all' art. 155 comma 4 TUB (che continuano ad essere tenuti dalla Banca d'Italia, con divieto di iscriversi nuovi soggetti) possono continuare ad operare fino al termine di sei mesi successivi alla costituzione degli organismi che gestiscono i rispettivi elenchi. Per l'operatività delle fiduciarie di cui all'art. 8, comma 7 è previsto il termine finale del 31 dicembre 2011.

Peraltro tutti gli operatori sopraindicati sono tenuti, almeno sei mesi prima della scadenza dei rispettivi termini, a presentare richiesta di iscrizione all'albo di cui al nuovo art. 106 ovvero nell'elenco di cui all'art. 111 o relativa sezione speciale, o nell'elenco di cui all'art. 112-bis, una volta apportate le necessarie modifiche statutarie. La mancata presentazione dell'istanza di iscrizione comporta la cessazione dell'attività svolta e la deliberazione della liquidazione della società ovvero della modifica del suo oggetto.

Commi 5 e 5-bis

Si prevede l'iscrizione di diritto nell'albo di cui all'art. 106, previa comunicazione alla Banca d'Italia, per gli intermediari già iscritti nell'elenco ex art. 107, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, al fine di evitare soluzioni di continuità. Analogamente è prevista la valenza delle domande di iscrizione all'ex 107 non evase anche ai fini del nuovo 106, con proroga della relativa istruttoria, al fine di conservare l'attività espletata e di evitare aggravii procedurali.

- iv) Lo schema di articolato modifica radicalmente la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Gli agenti ed i mediatori costituiscono un importante canale distributivo di prodotti bancari e finanziari, principalmente di finanziamento, che si connota per una elevata capillarità e presenza sul territorio. Tale aspetto assume particolare rilievo in un contesto, quale quello attuale, di aumento dei tassi di interesse e di crescente indebitamento delle famiglie e delle imprese.

Le linee guida che hanno sotteso l'elaborazione del provvedimento per la razionalizzazione del settore si muovono su tre principali direttrici. La prima ha come finalità quella di prevedere per l'esercizio di tali figure professionali una serie di requisiti maggiormente selettivi al fine di incrementare la loro affidabilità, la qualità dei servizi offerti e la tutela dei clienti che si rivolgono ai mediatori e agli agenti in attività finanziaria.

La seconda, strettamente connessa con la precedente, prevede un diretto coinvolgimento dell'intermediario finanziario che si avvale di queste figure professionali attraverso un più elevato livello di responsabilizzazione.

La terza, una netta separazione delle due figure professionali al fine di evitare sovrapposizioni che possano ingenerare confusione nel cliente.



Il provvedimento si divide nel Titolo IV (Riforma agenti e mediatori) e Titolo V (Disposizioni finali); il Titolo IV si divide in Capo I (introduzione nel TUB dei principi generali della disciplina), Capo II (normativa di dettaglio) e Capo III (organismo) e Capo IV (ulteriori modifiche al TUB).

ART. 11

La norma prevede al comma 1 l'introduzione, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), del Titolo VI-bis, con il quale vengono introdotti una serie di articoli finalizzati a dettare i principi generali della riforma del settore.

Articolo 128-quater e Articolo 12

Definiscono l'agente in attività finanziaria, individuandolo come colui che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari. Della fattispecie si tracciano anche i confini, laddove si chiarisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né la promozione ed il collocamento di contratti rientranti nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, e dell'articolo 111 del medesimo decreto legislativo (ad esclusione dei contratti che prevedono il rilascio delle cc.dd. carte revolving), da parte di fornitori di beni e servizi, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari; né la promozione ed il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative e Poste italiane S.p.A. La stessa delimitazione vale anche per l'attività di mediazione creditizia (cfr. infra sub artt. 128-quinquies e 13).

L'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata all'esercizio effettivo della suddetta attività e all'aggiornamento professionale. Innovando rispetto all'attuale disciplina, l'articolo in commento prevede la possibilità anche per le banche di avvalersi direttamente degli agenti in attività finanziarie con una innegabile riduzione dei costi per il soggetto finanziato.

Peraltro si precisa che per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di prestatori di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco di cui sopra, purché tale attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità operative, abbia carattere meramente materiale e non determini l'instaurazione di rapporti di debito o di credito.

Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere la loro attività su mandato di una sola banca o intermediario finanziario o di più banche o intermediari appartenenti al medesimo gruppo. All'agente è tuttavia consentito di assumere più mandati ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente; in questo caso il concetto di mono-mandato deve intendersi riferito alla singola forma tecnico/giuridica di prodotto o servizio. Non rientra nell'attività di agenzia l'attività dei cosiddetti dealers.

L'attività può essere svolta sia da società che da persone fisiche. Nella prima ipotesi i dipendenti ed i collaboratori dovranno avere requisiti analoghi a quelli previsti per gli agenti in attività finanziaria.

Articolo 128-quater2 e Articoli 14 e 15

Definiscono i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; c'è un innalzamento di essi attraverso la previsione, tra gli altri, dei requisiti di onorabilità e professionalità; questi ultimi simili a quelli previsti per i promotori finanziari. Per gli agenti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di



amministrazione, direzione e controllo. Per i soggetti di cui l'agente persona giuridica si avvale nell'esercizio della propria attività, è fatto obbligo a quest'ultimi di verificarne e garantirne la formazione professionale ed il rispetto delle norme applicabili. Vengono anche introdotti requisiti di onorabilità dei partecipanti per i soggetti costituiti in forma di società di capitali oltre che per gli agenti persone fisiche.

Articolo 128-quater3

Definisce i requisiti dei dealers in modo analogo a quelli previsti per gli agenti persone fisiche, senza però il requisito del superamento dell'esame.

Articolo 128-quinquies e Articolo 13

Definiscono la figura del mediatore creditizio come colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Per la delimitazione della fattispecie cfr. quanto detto supra, sub artt. 128-quater e 12.

Anche in questo caso, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies.

Il mediatore creditizio svolge la propria attività in modo esclusivo senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ne consegue che al mediatore è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Articolo 128-quinquies2 e Articoli 14-16

Relativamente ai mediatori creditizi viene previsto per l'iscrizione nell'elenco l'obbligo di assumere la forma giuridica di società di capitali ed è richiesto un capitale minimo pari a quello previsto per le società per azioni. Detti requisiti sono volti al fine di consentire l'esercizio dell'attività soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami contrattuali con intermediari vigilati che possano essere chiamati a rispondere del suo operato.

Tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco anche in questo caso vengono inseriti quelli di professionalità, simili a quelli previsti per i promotori finanziari. Per i mediatori i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Per i soggetti di cui la società di mediazione si avvalgono nell'esercizio della propria attività, è fatto obbligo a quest'ultimi di verificarne e garantirne la formazione professionale ed il rispetto delle norme applicabili.

Vengono anche introdotti requisiti di onorabilità dei partecipanti.

Articolo 128-quinquies3 e Articolo 17

Viene espressamente prevista l'incompatibilità tra l'attività dell'agente in attività finanziaria e l'attività di mediazione creditizia. Tale incompatibilità sussiste anche per i collaboratori. Inoltre, al fine di garantire da un lato l'indipendenza delle società di mediazione, dall'altro di assicurare loro una certa stabilità e consistenza, è previsto che le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che consentono di esercitare un'influenza notevole.



Articolo 128-sexies

Viene fatto obbligo, sia alle società di agenzia sia a quelle di mediazione, di assicurare e verificare che i dipendenti e collaboratori a diretto contatto con la clientela siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti. Inoltre, viene esplicitato il principio di responsabilità oggettiva, laddove è stabilito che per i danni causati dall'agente risponde in solido anche il mandante, cioè la banca o l'intermediario finanziario per conto del quale il primo operi e altresì quando è indicato che la società di mediazione creditizia è responsabile dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo essa si avvalga. La responsabilità è prevista anche per le condotte penalmente sanzionate.

Articolo 128-septies

Viene attribuito alla Banca d'Italia il potere da un lato di emanare ulteriori disposizioni, ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela; dall'altro di esercitare il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle citate disposizioni.

Art. 128-octies e Articolo 18

Disciplinano l'Organismo, soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, che è preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le caratteristiche di tale nuovo soggetto sono per lo più mutate da quanto previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'Organismo che provvede alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, di principi e criteri puntualmente individuati nell'articolo 18 del provvedimento. L'Organismo verifica non solo il possesso dei requisiti introdotti dalla disciplina ai fini dell'iscrizione, ma anche la loro permanenza durante il corso dell'attività professionale. A tal fine, è attribuito all'Organismo il potere di chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di documentazione e di stabilire gli standard di formazione.

Articolo 128-novies

Individua i poteri sanzionatori del Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, nei confronti degli iscritti. L'intervento può essere di diverso tipo in relazione alla violazione commessa (richiamo scritto, sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies, anche in via cautelare).

Articolo 128-decies

L'articolo disciplina i poteri della Banca d'Italia, la quale vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo



svolgimento dei compiti a questo affidati. La Banca d'Italia può, quindi, accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. La Banca d'Italia, inoltre, informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 128-undecies

Contiene il necessario raccordo tra le disposizioni introdotte nel TUB e le norme in esso già comprese relative alle sanzioni amministrative.

Articolo 128-duodecies

Prevede la possibilità di emanare ulteriori provvedimenti attuativi.

(segue) ART. 11

Commi dal 2 al 7

Tali commi raccordano le disposizioni introdotte nel TUB con gli ulteriori articoli del presente provvedimento.

ARTT. 12-17

Costituiscono le disposizioni di attuazione dei corrispondenti articoli del TUB.

ART. 17 bis

L'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori è subordinata al possesso di una casella di posta elettronica certificata.

ART. 18

Cfr. supra sub art. 128-octies.

ART. 19

Viene attribuita all'Organismo autonomia finanziaria che si concretizza attraverso il potere di determinare e riscuotere in capo all'Organismo i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; tali contributi e altre somme dovute sono individuate nella misura necessaria per garantire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività. Al fine di rendere effettiva l'autonomia finanziaria, il comma 3 prevede che il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura sarà disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 20

L'articolo in commento individua le funzioni dell'Organismo nel dettaglio. Esso, in particolare, disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione, verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione



negli elenchi; può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati; verifica il rispetto delle regole di condotta, delle regole attinenti le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti, nonché di ogni altra documentazione da questi detenuta in funzione di altre disposizioni di legge nonché l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; può richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale; indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco, verifica l'effettivo svolgimento delle attività di agente e mediatore.

ART. 21

L'articolo disciplina la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che saranno articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-novies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all'interessato; rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti.

Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo, inoltre, predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza e tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

ART. 22

Relativamente all'iscrizione negli elenchi, l'articolo stabilisce il termine di novanta giorni entro il quale la domanda di iscrizione deve essere definita. Nel caso di silenzio, decorso tale termine si applica il principio del silenzio assenso. Il dies a quo, ovviamente, sarà il giorno in cui la domanda è stata presentata ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Il comma 3 individua analiticamente i dati e le informazioni che devono essere indicati negli elenchi.

ART. 23

L'articolo pone in carico all'Organismo l'obbligo di indire con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e degli esponenti aziendali delle società di mediazione. La prova è finalizzata a verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività. Viene altresì prescritto in capo agli agenti in attività finanziaria l'obbligo dell'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio; tali corsi saranno tenuti da soggetti con



esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria. A chiusura, l'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

ART. 24

L'articolo introduce, nel Titolo VIII del TUB, il Capo IV-bis, contenente l'articolo 140-bis che punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 l'esercizio abusivo dell'attività di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio.

ART. 25

È stato introdotto uno specifico regime transitorio per coloro che sono già iscritti negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, permettendo loro di essere trasferiti nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo, senza superamento della prova valutativa, purché siano in grado di dimostrare (entro 6 mesi dalla costituzione del citato Organismo) di aver effettivamente svolto l'attività di agente o di mediatore per un periodo di almeno tre anni e di possedere gli altri requisiti ora previsti.

Sono altresì introdotte altre disposizioni transitorie e di coordinamento con altre normative.

ART. 26

Contiene il necessario raccordo con le disposizioni contenute nel decreto legislativo, 21 novembre 2007, n.231 in materia di antiriciclaggio.

ART. 27

L'articolo individua le norme abrogate e chiarisce che il decreto non incide sull'applicazione del codice del consumo, né sulle attuali competenze dell'AGCM.

ART. 28

Attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di dettare le disposizioni di attuazione del decreto legislativo, sentita la Banca d'Italia.

ART. 29

Si prevede che dall'introduzione del decreto legislativo non debbano derivare oneri finanziari a carico dello Stato.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori; di coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza; di revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008; nonché per attuare la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008".

La proposta risulta coerente con il punto 1.4 del programma di governo, che mira a liberalizzare i servizi e difendere i consumatori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 33 della citata legge comunitaria 2008 ha delegato il Governo ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dall'articolo 27 della direttiva (12 maggio 2010, successivamente prorogato al 11 giugno 2010), il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla stessa, nonché ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dei principi e criteri contenuti nello stesso articolo 33.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo introduce rilevanti modifiche al testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). In particolare, sul versante del credito al consumo vengono introdotte importanti innovazioni in tema di informativa precontrattuale da fornire al consumatore, di valutazione del merito di credito del consumatore da parte del finanziatore, nonché in tema di contratti di credito collegati. Viene, poi, implementata la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, a tutto vantaggio della clientela, con un'importante opera di coordinamento con altre normative quali il decreto legislativo n. 11/2010 (di attuazione della direttiva PSD) e i decreti legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, e n. 7/2007, convertito in legge n. 7/2007 (cc.dd. decreti Bersani). Ancora, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario viene istituito un albo unico, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, per gli intermediari precedentemente iscritti agli albi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, mentre vengono riservati ai confidi "minori" e agli operatori del "microcredito" elenchi speciali, tenuti da appositi organismi di natura privatistica. Infine, viene introdotta una disciplina specifica per gli agenti e mediatori, caratterizzata dal rafforzamento dei requisiti, al fine di incrementare l'affidabilità e la qualità dei servizi forniti da tali soggetti, e dalla sottoposizione dei medesimi alla vigilanza di organismi privatistici costituiti ad hoc; a tutela dei clienti è altresì prevista la responsabilità dell'intermediario finanziario che si avvale di tali soggetti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni del decreto non incidono sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando la materia della tutela del risparmio e mercati finanziari, nonché la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

Le norme contenute nello schema di decreto legislativo non contrastano con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nello schema di decreto legislativo si fa ricorso alla delegificazione con riferimento alla disciplina delle modalità di esecuzione del rapporto contrattuale tra la banca/intermediario finanziario ed il consumatore/cliente, nonché agli aspetti applicativi della disciplina dell'attività dei soggetti operanti nel settore finanziario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario, in quanto volto a favorire la concorrenza tra gli operatori finanziari che agiscono nell'ambito del mercato transfrontaliero.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono coerenti con le scelte effettuate nel decreto legislativo.

PARTE III) Valutazione dell'impatto amministrativo.

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni sono da ritenersi congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali vengono affidati i compiti.

2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Gli oneri organizzativi posti a carico dei soggetti pubblici risultano coerenti con quelli già insiti nella competenze dei medesimi.

3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Non si prevede la creazione di nuove strutture amministrative, bensì di strutture di natura privatistica (gli Organismi).

4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici.

Gli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo appaiono congrui rispetto alle finalità perseguite.

PARTE IV. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative introdotte dal testo sono quelle strettamente necessarie ad individuare le nuove fattispecie disciplinate dalla direttiva e dalla legge delega (es. contratto di credito collegato; costo totale del credito; microcredito; agenti in attività finanziaria; mediatori creditizi).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nella misura strettamente necessaria. Si è proceduto, infatti, a novellare il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), per armonizzare la disciplina del credito al consumo nell'ambito del mercato transfrontaliero; per coordinare le previsioni del TUB in tema di trasparenza con le altre disposizioni esistenti nel sistema; per razionalizzare l'architettura e la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; per introdurre i principi cardine della regolamentazione delle attività di agente in attività finanziaria e di mediazione creditizia. La disciplina di dettaglio è contenuta e rimane nel provvedimento in esame, in linea con la tecnica normativa propria del TUB, che contiene i principi generali della regolamentazione, rimandando ad altri provvedimenti la disciplina attuativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono state previste abrogazioni esplicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

7) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta presentato in Parlamento un disegno di legge di riforma, presentazione avvenuta, però, successivamente alla Comunitaria 2008.

8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente decreto legislativo conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni di attuazione, coerentemente con quanto previsto dalla legge delega, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

9) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008; nonché per attuare la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008".

Art. 1	<p>Nel recepire la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, la disposizione modifica il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario (di seguito "TUB").</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 2	<p>La disposizione interviene a modificare l'art. 67 del Codice del consumo, in linea con i contenuti della direttiva 2008/48/CE.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
Art. 3	<p>La disposizione mira ad allineare le norme del Codice del Consumo e del Testo unico relativo gli stipendi e alle pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni al nuovo sistema risultante dall'attuazione della direttiva. Per l'adeguamento al sistema medesimo viene inoltre concesso agli operatori un congruo periodo di tempo.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 4	<p>Viene novellato il Titolo VI del TUB, inserendo, tra l'altro, norme di coordinamento con il decreto legislativo n. 11/2010 (attuazione della direttiva sui sistemi di pagamento), in merito alla decorrenza delle valute rivenienti dal versamento di assegni, con il decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 (decreto Bersani 1), in relazione allo <i>jus variandi</i> nei contratti a tempo indeterminato, e con il decreto legge n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007 (decreto Bersani 2), in merito alla surrogazione nei contratti di finanziamento.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti previsti saranno espletati dalla Banca d'Italia con le strutture di cui dispone.</p>
Art. 5	<p>Si riconduce all'interno del TUB (inserendo il nuovo articolo 40-bis) la disciplina (finora collocata nel decreto Bersani 2) che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell'obbligazione, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo e stabilisce una procedura ad hoc per la cancellazione delle stesse ipoteche.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 6	<p>Vengono apportate modifiche di coordinamento al regime transitorio previsto nel</p>



<p>Art. 6</p>	<p>Vengono apportate modifiche di coordinamento al regime transitorio previsto nel TUB (art. 161).</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia eserciterà i poteri ivi contemplati con le strutture di cui dispone.</p>
<p>Art. 7</p>	<p>La norma apporta integrazioni e modifiche al Titolo V del TUB, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. In particolare viene istituito un albo unico, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, per gli intermediari precedentemente iscritti agli albi di cui agli articoli 106 e 107, e vengono altresì individuati regimi speciali per i confidi per così dire "minori" e per gli operatori che agiscono nel settore del "microcredito", i cui rispettivi elenchi sono tenuti da appositi organismi di natura privatistica.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato l'attività di vigilanza sarà svolta dalla Banca d'Italia con le strutture già a sua disposizione; dall'altro si prevede l'istituzione di apposite strutture di natura privatistica (gli Organismi), i quali non rientrano nel conto consolidato e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Infine, riguardo agli ulteriori compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, agli stessi è possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 8</p>	<p>La norma introduce ulteriori modifiche di coordinamento al TUB, con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria (artt. 132 e ss.).</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la Banca d'Italia svolgerà le relative funzioni attraverso le strutture già esistenti.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>Vengono modificate norme di altri settori dell'ordinamento. In particolare, si segnala la modifica al TUF (art. 199) con riferimento al regime della vigilanza sulle società fiduciarie cc.dd. di gestione statica. E' previsto che questi soggetti, se controllati da una banca o da un intermediario finanziario o costituiti in forma di spa (con capitale superiore al doppio di quello prescritto per la costituzione di una spa) siano iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al nuovo art. 106 TUB e assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia (applicabilità degli artt. 108-110), non invece al suo potere di autorizzazione (art. 107). L'obiettivo avuto di mira è quello di evitare, attraverso il ricorso alle fiduciarie, fenomeni di elusione dei controlli.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Banca d'Italia potrà svolgere le relative funzioni avvalendosi delle strutture già disponibili.</p>
<p>Art. 10</p>	<p>La norma prevede il regime transitorio, con riferimento ai soggetti già iscritti nell'elenco generale, ai soggetti già iscritti nell'elenco speciale, ed infine a quelli per i quali sia ancora pendente domanda di iscrizione.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Banca d'Italia potrà esercitare i propri poteri con le strutture di cui dispone.</p>
<p>Art. 11</p>	<p>L'articolo 11 prevede l'introduzione, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n.</p>



	<p>385 (TUB), del Titolo VI-bis, con il quale vengono introdotti una serie di articoli finalizzati a dettare i principi generali della riforma dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che l'Organismo deputato a gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha natura privata. Gli oneri derivanti dalla costituzione del citato organismo sono tutti a carico degli stessi soggetti iscritti negli elenchi che sono tenuti a corrispondere una quota annua stabilita dallo stesso Organismo di entità tale da garantirne il funzionamento. Infine, si precisa che non sono assegnati a enti pubblici ulteriori compiti rispetto a quelli da questi attualmente svolti e ai quali è dunque possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.</p>
<p>Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22 e 23</p>	<p>Contengono le disposizioni di dettaglio della disciplina dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediazione creditizia.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i previsti corsi di formazione gravano sul settore privato.</p>
<p>Artt. 24,25, 26 e 27</p>	<p>Gli articoli contengono disposizioni di raccordo che non comportano oneri di raccordo.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli

10 GIU. 2010



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:



TITOLO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI

ART. 1- Modifiche al Testo unico bancario

1. Il Capo II del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“CAPO II

Credito ai consumatori

Articolo 121

(Definizioni)

1. Nel presente capo, l'espressione:
 - a) “Codice del consumo” indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - b) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
 - c) “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
 - d) “contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
 - il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
 - e) “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
 - f) “finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
 - g) “importo totale del credito” indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
 - h) “intermediario del credito” indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:



- i) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
 - ii) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
 - i) “sconfinamento” indica l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa;
 - l) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
 - m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Articolo 122

(Ambito di applicazione)

- 1 Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
- a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
 - b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;
 - c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
 - d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
 - e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
 - f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
 - g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma



- 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
 - i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
 - l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
 - m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
 - n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
 - o) finanziamenti concessi, in deroga all'articolo 106, comma 1, da associazioni senza scopo di lucro a persone fisiche, che siano di limitato ammontare, non assistiti da garanzie reali e finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario;
 - p) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

Articolo 123

(Pubblicità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:



- a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
 - b) l'importo totale del credito;
 - c) il TAEG;
 - d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
 - e) la durata del contratto, se determinata;
 - f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

Articolo 124

(Obblighi precontrattuali)

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque

specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.
7. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
 - a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
 - b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
 - c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

Articolo 124-bis

(Verifica del merito creditizio)

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 125

(Banche dati)

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.



3. Il finanziatore comunica al consumatore le informazioni negative a lui riferite che segnala a una banca dati secondo la relativa disciplina.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 125-bis

(Contratti e comunicazioni)

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di più contratti per cui è richiesta la forma scritta, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), , il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata in quelli sotto forma di apertura di credito in conto corrente, il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
 - a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
 - b) la durata del credito è a trentasei mesi.
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
 - a) il tipo di contratto;
 - b) le parti del contratto;
 - c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.



9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Articolo 125-ter

(Recesso del consumatore)

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito ovvero revocare la proposta di conclusione dello stesso entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
 - a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
 - b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies del Codice del consumo.

Articolo 125-quater

(Contratti a tempo indeterminato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:
 - a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;



- b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Articolo 125-quinquies

(Inadempimento del fornitore)

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Articolo 125-sexies

(Rimborso anticipato)

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:
 - a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
 - b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;



- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Articolo 125-septies

(Cessione dei crediti)

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.

Articolo 125-octies

(Sconfinamento)

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
 - a) lo sconfinamento;
 - b) l'importo interessato;
 - c) il tasso debitore;
 - d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento:
 - a) al termine di invio della comunicazione;
 - b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Articolo 125-novies

(Intermediari del credito)

1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore indipendente.
2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del



credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

Articolo 126

(Riservatezza delle informazioni)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-ter, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza."

ART. 2 - Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione."

ART. 3 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Conseguentemente, all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, è soppressa la parola "restante";
 - gli articoli 38, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Conseguentemente, al terzo comma dell' articolo 38, le parole "Nello stesso caso" sono sostituite con le parole "In caso di rimborso anticipato".
 - Le banche e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di attuazione della direttiva 2008/48/CE entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. La Banca d'Italia adotta le disposizioni di attuazione del presente titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



TITOLO II

COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA

ART. 4 - Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. La rubrica del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente:

“TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I
CLIENTI”

2. Il Capo I del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Capo I

Operazioni e servizi bancari e finanziari

Articolo 115

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari, ivi compresi i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo; a meno che non siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.

Articolo 116

(Pubblicità)

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
 - a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;



- b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
 - c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
- a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
 - b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
 - c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
 - d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Articolo 117 (Contratti)

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.



Articolo 118

(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Articolo 119

(Comunicazioni periodiche alla clientela)

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Articolo 119-bis

(Spese addebitabili)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dal presente articolo, le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge.
2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario



informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente. In questi casi, le spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.

3. Nei contratti di finanziamento la consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

Articolo 120

(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
- 1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelievo e con le seguenti valute:
 - a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;
 - b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
- 1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi precedenti in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 120-bis

(Recesso)

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

Articolo 120-ter

(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari)



1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'art. 40-*bis* trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Articolo 120-quater
(Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità)

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di



rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
 - a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
 - b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40."

3. Il Capo III del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Capo III

Regole generali e controlli

Articolo 127

(Regole generali)

1. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza delle relazioni tra gli intermediari e la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni degli intermediari.
2. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.
4. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
5. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

Articolo 128

(Controlli)

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello Sviluppo Economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni



previste dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3.

Art. 128-bis
(Risoluzione delle controversie)

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
- 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.

Articolo 128-ter
(Misure inibitorie)

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:
 - a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
 - b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
 - c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
 - d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente comma nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.”
4. L'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Articolo 144
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 e 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, 64, commi 2 e 4, 114-*quater*, 114-*octies*, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o



- delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 109 in relazione all'articolo 52 e 110 in relazione all'articolo 61, comma 5, , si applica la sanzione prevista dal comma 1.
 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-*quater*, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
 - 3-*bis*. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:
 - a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e 7, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, *comma 2*, 126-*sexies* e 126-*septies* e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
 - b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-*bis* o del titolo VI;
 - c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.
 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*, di inadempienza alle decisioni di tali sistemi o di grave mancata cooperazione allo svolgimento delle relative procedure, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter*. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).
 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-*bis* e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
 - 5-*bis* Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-*octies*; si applica altresì il comma 4 del presente articolo.
 6. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262



ART. 5 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 40 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 40-bis
(Cancellazione delle ipoteche)

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.”

ART. 6 - Disposizioni transitorie

1. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

“7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-*ter* si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-*ter* stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.

7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-*quater*, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.”



TITOLO III
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE
FINANZIARIO

ART. 7 - Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

1. Il Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“TITOLO V
(SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 106
(Albo degli intermediari finanziari)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di negoziazione o gestione in valuta è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

Articolo 107
(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) sia adottata la forma di società di capitali;
 - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
 - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
 - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
 - e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
 - f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca nonché di



decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 108 (Vigilanza)

1. La Banca d'Italia emana, secondo criteri di proporzionalità avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
 - a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
 - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
 - a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
 - b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
 - c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
 - d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

Articolo 109 (Vigilanza consolidata)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lett. b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario



ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del Capo II, Titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti di:
 - a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
 - b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
 - c) società che controllano almeno un intermediario finanziario;
 - d) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario ovvero soggetti indicati nella lettera c) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
 - a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche a livello consolidato. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b).
 - b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
 - b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) ed d) le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
 - c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Articolo 110 (Rinvio)

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

Articolo 111 (Microcredito)

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto



dall'organismo indicato all'articolo 113-bis, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
 - b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
 - c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a) forma di società di capitali;
 - b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia;
 - c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
 - d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;
 - e) presentazione di un programma di attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.
4. In deroga all'art. 106, comma 1, le associazioni non lucrative possono concedere finanziamenti ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche prevedendo requisiti qualitativi, concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, nonché soglie oggettive, riferite al volume delle attività, all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti di importo stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3 e alle condizioni economiche applicate, per l'esercizio dell'attività.

Articolo 112

(Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti)

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli



articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziari. In deroga all'articolo 107, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
 - a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
 - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
 - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni al fine di derogare l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

Articolo 112-bis

(Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi)

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ne definisce con proprio decreto la composizione e le modalità di funzionamento.
2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.



4. Può essere disposta la cancellazione dall'elenco:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) qualora risultino gravi violazioni normative;
 per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
 - d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può essere imposto agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.
7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporre lo scioglimento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
 - a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantire funzionalità ed efficienza;
 - b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli organi di gestione dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

Articolo 113

(Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 111)

1. E' istituito un Organismo, avente personalità giuridica, di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e della relativa sezione separata. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonché della relativa sezione separata; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
4. Può essere disposta la cancellazione dall'elenco e dalla relativa sezione separata:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
 - c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
 - d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo



affidati.

6. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporre lo scioglimento.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
 - a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
 - b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

Articolo 113-bis

(Sospensione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.

Articolo 113-ter

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:
 - a) risultino gravissime irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravissime violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
 - b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
 - c) lo scioglimento sia richiesto su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.



4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il successivo comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Titolo IV, Capo I, Sezione III.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

Articolo 114
(Norme finali)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.”.

ART. 8 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. L'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”.
2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“*Abusiva attività finanziaria* 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 2.065 ad euro 10.329”.
3. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, terzo comma, ultimo periodo, le parole “ai sensi dell'articolo 107” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell'articolo 108 del presente decreto o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111 ”.
4. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola “bancario” è eliminata dalla rubrica. Al comma 1 bis dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo:
“Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000”.



5. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole "presso una banca nonché i dipendenti di banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari".
6. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 sono eliminate le parole "dell'articolo 108, commi 3 e 4 e dell'articolo 110 comma 4". Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis: "La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000".
7. Al comma 2 dell'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 dopo le parole "dall'articolo 20 comma 2" sono aggiunte le seguenti: "anche in quanto richiamati dall'articolo 110".
8. Al comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "110 commi 1, 2 e 3" sono eliminate. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1 bis L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000".
9. Al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole "nel comma 1" sono aggiunte le seguenti "e nel comma 1 bis".
10. L'articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
11. L'articolo 155 è abrogato."

ART. 9 - Ulteriori modifiche legislative

1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è modificato come segue:
"6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti".
2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:
"6-bis I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo."
3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è abrogato.



4. L'articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 426 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:
"Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è modificato come segue:
"Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno."
6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è modificato come segue: "Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
7. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è modificato come segue:
"Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione:
1. conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415;
2. le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'art. 108 al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili."



ART. 10 - Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare fino al 31 dicembre 2011; fino a tale data la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata, nei quali non possono essere iscritti nuovi soggetti.
2. I soggetti di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ivi indicato, presentano istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 ovvero nell'elenco di cui all'articolo 111, dopo aver apportato allo statuto le necessarie modifiche, ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. I soggetti di cui al comma 2, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ivi indicato, presentano istanza di iscrizione alla sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 106.
3. Gli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni nonché quelli dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, attestando di non esercitare professionalmente nei confronti del pubblico attività riservate ai sensi di legge.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, presentano istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 corredandola della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
5. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di iscrizione ai sensi dei commi 3 e 4 cessano l'attività svolta e deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale.
6. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 106, comma 3, del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29.
7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto.



TITOLO IV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI

Capo I

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni

ART. 11 - Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia

1. Dopo il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“Titolo VI-bis
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Articolo 128-quater
(Agenti in attività finanziaria)

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies.
3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto ai comma 1 e 3, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quater2.
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. All'agente è tuttavia consentito di assumere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale .
6. Gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I requisiti tengono conto del carattere limitato dell'attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.

Articolo 128-quater2
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria)

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:



- a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica;
 - c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono - partecipazione di rilievo nella società;
 - d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;
 - e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti la previsione, nell'oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128 quater, comma 3 e il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Articolo 128-quinquies (Mediatori creditizi)

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Articolo 128-quinquies 2 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi)

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
 - a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
 - b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
 - c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 3 e rispetto dei requisiti di organizzazione;
 - d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
 - e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità;



- f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

Articolo 128-quinquies 3
(Incompatibilità)

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti; se operano per conto di agenti in attività finanziaria si applica l'articolo 128-quater, comma 4.

Articolo 128-sexies
(Dipendenti e collaboratori)

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quater2, lettera c), e all'articolo 128-quinquies 2, lettere d) ed e), e curino l'aggiornamento professionale.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-octies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Articolo 128-septies
(Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia)

1. Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

Articolo 128-octies
(Organismo)



1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. I componenti dell'Organismo sono nominati su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-quinquies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-nonies, l'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Articolo 128-novies
(Disposizioni procedurali)

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, si applicano nei confronti degli iscritti:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
 - c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
3. E' disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies nel caso previsto dall'articolo 128-septies, comma 4, e nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
 - b) inattività protrattasi per oltre un anno;
 - c) cessazione dell'attività.
4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. Fermo restando l'articolo 128-septies, comma 4, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.



Articolo 128-decies
(Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo)

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.
3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Articolo 128-undecies
(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni del Titolo VI e della relativa disciplina di attuazione, la Banca d'Italia applica nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144, commi 3, 3-bis e 4 ultimo periodo. Si applica l'articolo 145.
2. Per la violazione dell'articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-septies, la Banca d'Italia applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.
3. Se le violazioni indicate ai commi 1 e 2 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco.

Articolo 128-undecies2
(Recupero dei crediti)

1. Per l'attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi le banche e gli intermediari finanziari si avvalgono esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128 quater, comma 2.



Articolo 128-duodecies
(Disposizioni di attuazione)

1. Con successivo decreto legislativo sono dettate disposizioni attuative del presente titolo.
2. La polizza di assicurazione di cui all'articolo 128-quater², comma 1, lettera d), e di cui all'articolo 128-quinquies², comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è disciplinata dall'articolo 16, commi da 1 a 3, del presente decreto.
3. I requisiti di professionalità di cui all'articolo 128-quater², comma 1, lettera c) e dell'articolo 128-quinquies², comma 1, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinati all'articolo 14 del presente decreto.
4. I requisiti di onorabilità di cui all'articolo 128-quater², comma 1, lettera c), all'articolo 128-quater³, comma 1, lettera a) e all'articolo 128-quinquies², comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinati all'articolo 15 del presente decreto.
5. I requisiti patrimoniali di cui all'articolo 128-quater², comma 1, lettera e), e di cui all'articolo 128-quinquies², comma 1, lettera a), sono disciplinati all'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-octies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è disciplinato dal Titolo IV, Capo III, del presente decreto.

Capo II
Ulteriori disposizioni di attuazione

Art. 12 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, ai sensi degli articoli 128-quater e 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
 - a) la promozione e il collocamento, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte revolving;
 - b) la promozione ed il collocamento, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.



ART. 13- Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Ai mediatori creditizi di cui all'articolo 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
2. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 14 - Requisiti di Professionalità

1. Per l'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è richiesto:
 - a) il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
 - b) la frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;
 - c) il possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertato tramite il superamento della prova valutativa, indetta dall'Organismo di cui all'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.
2. Per l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - 2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
 - 3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - 4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
 - b) Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a).



c) L'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

3. Per l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

ART. 15 - Requisiti di Onorabilità

1. Non possono essere iscritti agli elenchi, di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti agli elenchi coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 quinquies comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
5. Ai fini dell'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.

ART. 16 - Requisiti patrimoniali



1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l'attività svolta, con un massimale almeno pari a 1.120.200,00 euro per ciascun sinistro e almeno pari a 1.680.300,00 euro all'anno globalmente per tutti i sinistri.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l'attività svolta, i cui massimali, commisurati ai volumi di attività, sono stabiliti dall'Organismo.
3. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
4. Ai sensi dell'articolo 128-quinquies² del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. I massimali, di cui al comma 1 e al comma 2, e l'ammontare del capitale minimo, di cui al comma 3, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 17 - Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, comma 2.
3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

Articolo 17-bis-Altre previsioni

1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-quinquies, comma 2 è subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata. Capo III

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

ART. 18 - Composizione dell'Organismo



1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è composto, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.
2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.
3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:
 - a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
 - b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
 - c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
 - d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell' articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
 - e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
 - f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.
- 4) Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'Economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.

ART. 19 - Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 4.

ART. 20 - Funzioni dell'Organismo



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
 - c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti;
 - e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
 - f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
 - g) secondo quanto previsto dall'articolo 22, indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;
 - h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.

ART. 21 - Gestione degli elenchi

1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
2. Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo:
 - a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;
 - b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-novies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all'interessato;
 - d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;
 - e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;



3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza.
4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

ART. 22 - Iscrizione negli elenchi

1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:
 - a) per le persone fisiche:
 - 1) cognome e nome;
 - 2) luogo e data di nascita;
 - 3) codice fiscale;
 - 4) data di iscrizione nell'elenco;
 - 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
 - 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;
 - b) per le persone giuridiche:
 1. denominazione sociale;
 2. data di costituzione;
 3. sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
 4. data di iscrizione nell'elenco;
 5. eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
 - 1) denominazione sociale;
 - 2) data di costituzione;
 - 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
 - 4) data di iscrizione nell'elenco;
 - 5) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
 - 6) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-quinquies², comma 2.
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di



cui all'articolo 128-quater², comma 1, lettera d), e all'articolo 128-quinquies², comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.

ART. 23 - Prova valutativa e aggiornamento professionale

1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
2. La prova deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento della prova, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa alla stessa.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al successivo comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standards dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

Capo IV

Ulteriori integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

ART. 24 - Ulteriori integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Nel Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente Capo:

“CAPO IV-bis


Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Articolo 140-bis

(Esercizio abusivo dell'attività)

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.”





TITOLO V

Disposizioni Finali

ART. 25 - Disciplina transitoria

1. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quater² e 128-quinquies².
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa di cui all'articolo 128-quater², comma 1, lettera c), e all'articolo 128-quinquies², comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori nonché le relative disposizioni di attuazione.
4. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
5. Il termine previsto dall'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

ART. 26 – Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed inserita la seguente:
“m-bis) ‘le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del decreto legislativo m24 febbraio 1998, n. 58;”.
2. All'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole “di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966” sono aggiunte le seguenti: *“ ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo m24 febbraio 1998, n. 58*

ART. 27 – Abrogazioni e norme finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:
 - a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e il decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485;



- b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287, ad eccezione del comma 9;
 - c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;
 - d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

ART. 28 - Disposizioni attuative

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128 quater², comma 1 lett. e) e 128 quinquies² comma 1 lett. c).

ART. 29 - Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, **10 GIU. 2010**

ANP/39/POCOM/8146

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Si restituisce il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, munito del visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'inoltro del medesimo alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL
RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

221
22

Roma, 10 giugno 2010

Prot. Nr. 52721
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia

S E D E

e p.c.

All' Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Si restituisce *bollinato* lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alla sua relazione tecnica debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conf'0